

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5000 del 30/10/2019
Oggetto	FESG0031 - Autorizzazione alla perforazione di sonde geotermiche in Via Cento nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Richiedente: Farmacia Pasquali snc
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5156 del 30/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE IN
VIA CENTO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)
PROC. Cod. FESG0031
RICHIEDENTE: FARMACIA PASQUALI SNC

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il D.Lgs 11 febbraio 2010 n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";

- la Delibera di Giunta Regionale 2 febbraio 2015 n. 65 che stabilisce l'importo delle spese istruttorie per i procedimenti ai sensi del RR 41/2001;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO CHE:

- il DLgs 11 febbraio 2010, n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", all'art. 10 dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi a specifica disciplina regionale;
- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi (DGCA) della Regione Emilia Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/07/2008, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, ha ritenuto applicabile in via analogica la procedura di cui all'art. 17 del RR 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della sopracitata disciplina regionale;
- la DGR n. 1985/2011 stabilisce che, ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo, tale autorizzazione venga rilasciata dai Servizi competenti a seguito di attenta istruttoria, il cui corrispettivo dovuto dal richiedente, è stabilito nella delibera medesima e aggiornato con DGR n. 65/2015;

VISTA:

- l'istanza presentata dal Sig. Coraini Claudio in qualità di legale rappresentante della ditta Farmacia Pasquali snc (C.F. 01235810387) con sede legale in Via Garibaldi 70 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), assunta al prot. PGFE/2018/14751 del 5/12/2018, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla perforazione di n. 10 sonde geotermiche nei terreni ubicati in Via Cento n. 145 nel Comune di Vigarano Mainarda e identificati al Foglio 33, mappali 8/441/443 del Catasto fabbricati comunale;
- l'assenso dell'intestatario, Fraer Leasing SpA (C.F. 01826950402), alla realizzazione delle opere in esame sui terreni di proprietà;
- la documentazione tecnica fornita costituita da "Relazione tecnica e dimensionamento campo sonde" e "Relazione Geologica" entrambe a firma di Geol. Mariantonietta Sileo e Geol. Gabriele Cesari;

RILEVATO sulla base della documentazione tecnica allegata che:

- il campo sonde in progetto è costituito da 10 sonde geotermiche verticali della profondità di 110 m per l'alimentazione di un impianto termico a pompa di calore della potenza utile nominale 60 kW al servizio di nuovo edificio commerciale ad uso farmacia ed ambulatori;
- le sonde verranno realizzate a distanza reciproca di almeno 7,5 m nell'area cortiliva a sud-ovest dell'edificio secondo due distinte linee tra loro ortogonali con vertice in corrispondenza di pozzetto collettore;

- le caratteristiche salienti e le modalità costruttive delle sonde geotermiche sono di seguito riassunte:
 - sistema di perforazione a distruzione di nucleo;
 - rivestimento del foro durante la perforazione con tubi di diametro 127-152 mm fino a profondità minima di 60-70 m;
 - posa della sonda a doppio circuito costituita da due tubazioni ad U, Ø esterno 32 mm;
 - tipologia tubi: polietilene PEHD100 – PN16;
 - cementazione del foro con miscela cemento-bentonite e sabbia a conducibilità termica certificata iniettata da fondo foro tramite tubo di iniezione;
 - posa delle tubazioni di collegamento delle sonde alla centrale termica dell'edificio all'interno di trincee della profondità di 1,5 m;
- il progetto prevede la realizzazione di una prova TRT (termal response test) su foro pilota al fine di definire le caratteristiche termofisiche reali del terreno e delle sonde;
- la stratigrafia di sottosuolo dell'area di progetto è caratterizzata dalla presenza di depositi argillosi o limo/argillosi alternati a livelli sabbiosi di spessore plurimetrico sede di corpi idrici sotterranei;
- sulla base delle profondità delle sonde in progetto si presume che esse raggiungano l'acquifero A3, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche della pianura emiliano-romagnola;

VERIFICATO CHE:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche delle perforazioni, è assoggettata alla procedura di cui all'art. 17 del RR 41/2001, ai sensi della sopracitata nota della DGCA della Regione Emilia Romagna prot. NP/2008/13220 del 16/07/2008;
- la tipologia di impianto che si intende realizzare non prevede prelievo di acque dal sottosuolo, né reimmissione di acque in sottosuolo;
- le perforazioni in progetto non sono ubicate all'interno del Sistema regionale delle Aree protette e non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000;

DATO ATTO CHE il richiedente ha presentato l'attestazione del pagamento delle spese di istruttoria, pari a € 102,00;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/162419 del 22/10/2019;

RITENUTO, sulla base della documentazione agli atti, nonché dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione delle perforazioni richieste, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni successivamente riportate;

D E T E R M I N A

per i motivi citati in premessa,

- a) di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi e di quanto disposto dalle norme urbanistiche ed

edilizie del Comune interessato, la Farmacia Pasquali snc, (C.F./P.IVA 01235810387) con sede legale in Via Garibaldi 70 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), alla realizzazione di n. 10 perforazioni di profondità 110 m sui terreni ubicati in Comune di Vigarano Mainarda e identificati catastalmente al foglio 33, mappali 8, 441 e 443 per la posa in opera di n. 10 sonde geotermiche verticali a circuito chiuso finalizzate ad alimentare un impianto a pompa di calore di potenza termica nominale pari a 60 kW al servizio dell'edificio commerciale ad uso farmacia sito in Via Cento nel Comune di Vigarano Mainarda;

b) di fissare, anche al fine della salvaguardia delle falde sotterranee dagli inquinamenti, le seguenti prescrizioni minime da rispettare in fase di perforazione e allestimento delle sonde geotermiche:

- la perforazioni dovranno essere realizzate con le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici di progetto forniti;
- dovranno essere rispettate le distanze minime dai limiti di altre proprietà, ai sensi dell'art. 889 del Codice Civile;
- durante la perforazione e l'allestimento delle sonde dovranno essere utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, che impediscano l'inquinamento della falda; si potrà ricorrere all'utilizzo di fanghi bentonitici purché privi di additivi inquinanti e non biodegradabili;
- durante le fasi di avanzamento della perforazione si dovrà procedere alla messa in opera di camicia di rivestimento al fine di evitare di mettere in comunicazione le falde idriche attraversate e di prevenire fenomeni di crollo delle pareti del foro;
- la Ditta incaricata delle perforazioni dovrà essere dotata di impianti attrezzati per il controllo di eventuali eruzioni liquide e gassose; nel caso si verifichino manifestazioni di idrocarburi si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire tramite PEC il Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ARPAE SAC di Ferrara;
- la cementazione dei fori di perforazione dovrà essere effettuata mediante iniezione a pressione dal basso verso l'alto di miscela cementizia ad elevata conducibilità termica e tale da garantire un ottimale isolamento idraulico, con apposita tubazione calata fino a fondo foro;
- le teste delle sonde dovranno essere opportunamente segnalate e protette da pozzetti di ispezione a tenuta stagna, realizzati in continuità con il setto di cementazione del foro;
- il fluido termo-vettore della sonda dovrà essere costituito solo da acqua; l'eventuale utilizzo di glicole propilenico, in percentuali minime, dovrà essere adeguatamente motivato nella relazione di fine lavori;
- tutti i materiali di risulta della perforazione dovranno essere smaltiti a norma di legge ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

- c) di stabilire che al fine di consentire le verifiche ed i controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dell'autorizzazione, precisando data, numero identificativo del presente atto e codice della pratica, dovrà comunicare a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo aoofo@cert.arpa.emr.it con nota a firma del titolare richiedente:
- la data dell'inizio dei lavori e l'impresa esecutrice della perforazione, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa;
 - l'esito dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dei lavori stessi, corredata da una relazione tecnica finale a firma di tecnico abilitato e controfirmata dalla Ditta perforatrice, con la quale si dichiara l'ottemperanza alle prescrizioni sopra descritte, e contenente le seguenti informazioni:
 - esatta localizzazione delle perforazioni su planimetria catastale e C.T.R. in scala adeguata;
 - descrizione delle modalità esecutive di perforazione e di completamento delle sonde geotermiche;
 - caratteristiche e profondità delle sonde;
 - stratigrafia dei terreni attraversati con indicazione dei livelli acquiferi attraversati;
 - esito delle prove di tenuta idraulica delle sonde, con relativo certificato di collaudo, e composizione del fluido termo-vettore utilizzato;
- d) di stabilire la durata dell'autorizzazione pari ad anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento; su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi.
- e) di precisare le seguenti condizioni che vincolano l'autorizzazione:
- l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; in caso di cambio di titolarità dovrà essere presentata apposita istanza in bollo con rinuncia dell'attuale titolare a favore del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - ogni eventuale variazione delle caratteristiche delle sonde in progetto dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio per approvazione;
 - la presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per mancato rispetto delle prescrizioni del presente atto;
 - il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti;
 - l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi alla perforazione e non assolve quindi gli altri obblighi od autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di acque pubbliche;
- f) di richiamare i seguenti ulteriori adempimenti a carico del richiedente:

- ai sensi della L. 464/1984, per perforazioni che superano i 30 (trenta) m di profondità, dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà essere inviato allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, apposita relazione sui risultati della ricerca, utilizzando i moduli scaricabili dal sito di ISPRA al seguente indirizzo: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>; l'inosservanza di tale adempimento è sanzionabile con un ammenda € 258,23 a € 2.582,28;
 - restano a carico ed onere del richiedente l'analisi e la verifica, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici, amministrativi ed operativi nel sito inerenti gli eventuali sottoservizi e sopraservizi localizzati nell'area di intervento e gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008;
 - qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà essere fatto a cura del titolare entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - alla fine della vita utile dell'impianto, come in caso di revoca o rinuncia della presente autorizzazione, il titolare dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto dandone preventiva comunicazione a questo Servizio con un preavviso di almeno 15 giorni; i lavori di dismissione dovranno prevedere in particolare:
 - rimozione dei manufatti posati;
 - cementazione dei fori;
 - realizzazione di una soletta superficiale in cemento dello spessore di 10 cm;
- g) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE e ne sarà consegnata al richiedente una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- h) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione o dalla notifica, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 c. 1 b) e s.m. e secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;
- i) di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, dal successivo D.Lgs 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
 firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.